

A decorative border with a repeating geometric pattern of interlocking squares and diamonds, surrounding the central text area.

BIBLIOTECA

Italo Mancini

Opere scelte

IV


Filosofia della prassi

Linee di filosofia del diritto

MORCELLIANA

Nata nel clima di violenza terroristica che sconvolgeva la società italiana nel periodo degli anni di piombo e che aveva come obiettivo la distruzione delle istituzioni e dello Stato, *Filosofia della prassi* (1986) è un'opera il cui valore va ben al di là delle circostanze storiche che l'hanno ispirata. Si presenta come una indagine spregiudicata, dai risvolti ancora attualissimi, sulle ragioni e le manifestazioni della crisi della civiltà del diritto, che pur ha fatto grande l'Europa. L'autore – in queste che sono *linee di filosofia del diritto* – non descrive solo il processo di decadenza di un mondo, ma indica le strategie per una rivitalizzazione delle funzioni e dei significati del diritto. In questa prospettiva prende corpo una documentatissima analisi delle forme di negativismo giuridico che agiscono nella nostra cultura corrodendone i valori, e delle idee rigeneratrici che potrebbero contrastarne la portata devastatrice, non senza aver prima metabolizzato la dura lezione della critica. La posta in gioco è alta e riguarda il senso e il destino del diritto nella società, ambiguamente sospeso tra il rischio di ridursi a strumento delle manipolazioni del potere e l'impulso a promuovere l'affrancamento dell'uomo incurvato sotto il peso dei dispotismi. La nostra cultura giuridica sarà all'altezza del suo compito?

Italo Mancini (1925-1993) è stato professore di Filosofia della religione e Filosofia del diritto all'Università di Urbino, dove ha anche fondato l'Istituto superiore di Scienze Religiose e la rivista «Hermeneutica». Presso Morcelliana sono in corso di pubblicazione le *Opere scelte*, di cui nel 2007 è uscito il vol. I, *Filosofia della religione*; nel 2009 il vol. II, *Novecento teologico*; nel 2011 il vol. III, *Teologia, Ideologia, Utopia* e nel 2015 il vol. V, *L'ethos dell'Occidente. Neoclassicismo etico, profezia cristiana, pensiero critico moderno*. Sempre nel nostro catalogo: *Come leggere Maritain* (1993); *Bonhoeffer* (1995); *Frammento su Dio* (2000*).



OPERE SCELTE
di Italo Mancini

- I. Filosofia della religione
- II. Novecento teologico
- III. Teologia ideologia utopia
- IV. Filosofia della prassi
- V. L'ethos dell'Occidente
- VI. Frammento su Dio

ITALO MANCINI

OPERE SCELTE

IV

Filosofia della prassi

Linee di filosofia del diritto

Introduzione e cura di Michele Cascavilla

MORCELLIANA

© 2018 Editrice Morcelliana
Via Gabriele Rosa 71 - 25121 Brescia

Prima edizione: ottobre 1986
Seconda edizione: febbraio 1987
Terza edizione: novembre 1997
Quarta edizione rivista: aprile 2018

www.morcelliana.com

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana n. 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

ISBN 978-88-372-3163-7

Litos srl - Via Pasture 3 - 25040 Gianico (BS)

INTRODUZIONE

1. Filosofia della prassi nel contesto della filosofia del diritto come ermeneutica

A voler applicare alla comprensione del denso libro di Italo Mancini *Filosofia della prassi* quella tecnica della "composizione del luogo", usata da sant'Ignazio di Loyola per richiamare alla mente circostanze da tenere presente nella interpretazione di brani biblici e adottata anche dal nostro autore per calarsi in modo più partecipato nei contesti problematici da analizzare e decifrare¹, si potrebbero indicare due utili elementi di inquadramento dell'opera ai fini di un più profondo intendimento delle sue finalità. Il primo riguarda la circostanza che *Filosofia della prassi* appartiene a quella fase dell'itinerario di ricerca del filosofo urbinato, da situare soprattutto negli anni Ottanta dello scorso secolo, in cui prevale l'interesse per le questioni giuridiche e politiche, dopo un ventennio dedicato alle questioni teologiche e metafisiche e si attua il passaggio, per dirla con le parole del nostro autore, dallo spendersi «per la parola di Dio e per la teoria del cielo» all'appassionato applicarsi «alla città dell'uomo e alla teoria della terra»². Il secondo è legato al rilievo che le inesauste e traboccanti analisi di autori, temi e concetti che sono svolte in *Filosofia della prassi* rappresentano l'esecuzione parziale di un progetto più ampio che comprende l'elaborazione teorica e l'esercizio pratico di un nuovo modo di intendere e praticare la filosofia del diritto, intesa come ermeneutica. Pertanto *Filosofia della prassi*, pubblicata nel 1986, ma preparata da un lungo esercizio di studio, di riflessione e di impegno didattico³, deve essere letta in stretto collegamento con quegli scritti che integrano la realizzazione del piano concepito, e cioè,

¹ Un esempio indicativo si trova in I. Mancini, *Filosofia della prassi*, Morcelliana, Brescia 1986, ora nella presente edizione critica da me curata di *Opere scelte*, IV, pp. 177-179, edizione alla quale faremo riferimento anche per le successive citazioni dell'opera.

² *Infra*, p. 36.

³ *Infra*, pp. 37-38.

soprattutto, *La filosofia del diritto come ermeneutica* (del 1981)⁴ e *L'ethos dell'Occidente* (del 1990)⁵.

L'ermeneutica, che Mancini, basandosi su intuizioni risalenti soprattutto a Schleiermacher, Dilthey, Bultmann, Heidegger e Gadamer, aveva individuato come metodo adeguato per le scienze del modo umano (*Geisteswissenschaften*), distinte dalle scienze della natura (*Naturwissenschaften*), per liberarle da inadeguati approcci di tipo fisicalistico, che ne chiudevano gli orizzonti ontologici e assiologici, o di tipo strutturalistico, che le inchiodavano al determinismo del già fatto⁶, e che, nella fase degli studi teologici aveva esperito con successo per superare le ottiche parziali che si profilavano nell'ambito della filosofia della religione⁷, trova una sorprendente applicazione anche nell'ambito della filosofia del diritto, per l'analogia dei problemi riscontrati.

Nella concezione manciniana, l'ermeneutica si presenta come approccio che consente di attribuire validità universale alle scelte individuali sui valori, consentendo il passaggio dai sensi offerti dai dati ai significati per cui vale pena di spendersi. Essa quindi presuppone, come punto di partenza, il riferimento alla realtà fattuale che chiede di essere interpretata e valorizzata, e non procedimenti aprioristici del puro pensiero: «l'avvio ermeneutico è legato non alla protologia del pensare, ma alla deuteronomicità del riconoscere»⁸; e, come punto di arrivo, la decisione per il significato, che rimane atto libero e non effetto di meccanismi necessitanti: la logica del riconoscimento «non è mai deterministica, quasi per una feticistica produttività del dato, ma sempre incremento, produzione, scommessa e volontà di significato»⁹. Per rendere possibile questo dinamismo, essa include una «precomprensione

⁴ I. Mancini, *La filosofia del diritto come ermeneutica*, in «Hermeneutica» (1981), pp. 9-45, poi in Id., *Diritto e società. Studi e testi*, Quattroventi, Urbino 1993, pp. 3-46.

⁵ I. Mancini, *L'ethos dell'Occidente. Neoclassicismo etico, profezia cristiana, pensiero critico moderno*, Marietti, Genova, 1990, ora in Id., *Opere scelte*, vol. v, a cura di M. Cangiotti, Morcelliana, Brescia 2015.

⁶ I. Mancini, *Ermeneutica perché*, in «Hermeneutica» (1981), pp. 3-5.

⁷ Per approfondimenti sul punto cfr.: G. Ferretti, *Filosofia della religione come ermeneutica della rivelazione*, in «Hermeneutica», Nuova Serie (1995), pp. 87-114; G. Ripanti, *Ermeneutica come metodologia*, in G. Crinella (ed.), *Italo Mancini. Dalla teoresi classica alla modernità come problema*, Studium, Roma 2000, pp. 39-43; Id., *Introduzione a I. Mancini, Teologia ideologia utopia*, in Id., *Opere scelte*, vol. III, a cura di G. Ripanti, Morcelliana, Brescia 2011, pp. 8-16; P. Grassi, *Introduzione a I. Mancini, Filosofia della religione*, in Id., *Opere scelte*, vol. I, a cura di P. Grassi, 2007, Morcelliana, Brescia 2015, pp. 11-22; A. Milano, *Rivelazione ed ermeneutica*, Quattroventi, Urbino 1988, pp. 111-153.

⁸ I. Mancini, *La filosofia come ermeneutica*, in *Diritto e società*, cit., p. 31.

⁹ Id., *Ermeneutica perché*, cit., p. 4.

sione dottrinale» e una «precomprensione vitale». Nella prima il dato viene messo in rapporto con l'intero mondo pel pensiero attivando quel fecondo, inesauribile movimento di rimbalzo tra i fatti particolari e la conoscenza generale che dà luogo al *circolo ermeneutico*. In questo modo si perviene a stabilire uno «schema di possibilità» per il significato, ossia ad accertare preventivamente che i sensi offerti dai dati, alla verifica del pensare, possono essere presi in considerazione, in vista del riconoscimento di valore, senza pericolo di cadere nell'assurdità. Nella seconda si attua un riferimento del senso del dato all'esperienza vitale, per verificarne la sua rilevanza in rapporto alle esigenze di liberazione dalle distrette esistenziali e dalle oppressioni della vita pubblica, nella convinzione che il «sapere che conta è sempre di natura politica, nel senso greco del termine, di riferito alla città dell'uomo»¹⁰.

Quando, dopo la decisiva svolta che orienta la sua ricerca nella direzione «della dimora umana, giuridica e sociale»¹¹, Mancini si dedica allo studio della filosofia del diritto, si rende conto che l'ermeneutica, così concepita, si presta ad essere proficuamente utilizzata anche per decifrare «il polimorfo mondo del diritto»¹², dove la comprensione unitaria e completa delle sue manifestazioni e delle sue categorie interpretative è compromessa dall'impiego di metodologie separate ed escludenti, che generano visioni riduttive, consistenti nel vizio di cogliere della verità soltanto aspetti parziali e frammentari, e non la sua dimensione integrale. Il filosofo urbinato vede in opera questa logica chiusa e limitata nei principali orientamenti del pensiero giuridico: nel *positivismo giuridico*, incentrato com'è a coltivare il solo valore della validità del diritto; nel *giusnaturalismo*, proteso a coltivare l'ideale di un diritto giusto in astratto senza farsi problema della sua vigenza reale; nel *sociologismo giuridico*, che si preoccupa di considerare come unico aspetto rilevante delle norme giuridiche quello della efficacia. Il metodo ermeneutico, applicato in questo ambito disciplinare, consente di eliminare il vizio del riduzionismo annidato nei vari paradigmi teorici e, nello stesso tempo, di salvare gli elementi vitali in essi presenti, aprendo così la strada a una visione del diritto come «sistema di norme, che debbono essere a un tempo valide, giuste, efficaci»¹³. La prospettiva ermeneutica può conseguire que-

¹⁰ Id., *La filosofia come ermeneutica*, cit., p. 41.

¹¹ *Infra*, p. 36.

¹² Id., *La filosofia come ermeneutica*, cit., p. 3.

¹³ *Ivi*, p. 45.

sto risultato perché, nell'articolazione dei suoi momenti o strutture, riesce a tenere insieme simultaneamente i vari criteri di valutazione delle norme giuridiche senza sacrificarne alcuno. Specificamente, la priorità del dato permette di operare un riconoscimento di valore nei confronti del diritto reale, concretamente vigente, valido, certo nelle sue formulazioni, procedure e applicazioni; la precomprensione dottrinale agisce per tenere viva la tensione del diritto reale con l'ideale di giustizia, per impedire di cadere nell'errore di considerare retta una norma soltanto perché comandata (*iustum quia iussum*); il momento della considerazione dell'incidenza pratica consente di ricomprendere tra i criteri della valutazione del diritto anche la sua ordinazione alla promozione sociale e alla creazione di forme istituzionali compatibili con la dignità umana. Nella «mia idea di filosofia del diritto compiuta», afferma Mancini al termine di un corso universitario, «il formalismo giuridico, la metafisica della giustizia, la socialità ed il consenso, cioè questa radicale democrazia, dovrebbero coesistere per produrre una società migliore»¹⁴. In questo modo la filosofia del diritto come ermeneutica pone le condizioni perché possa darsi un «atto giuridico completo», una «volizione del significato» a favore del diritto, una adesione convinta alle sue ragioni, benché tale volizione rimanga sempre atto libero e non frutto di determinismi¹⁵.

Nel denso saggio *La filosofia del diritto come ermeneutica* l'intento di Mancini è circoscritto alla mera teorizzazione del metodo da applicare alla comprensione del mondo giuridico per «vincere la malattia mortale del riduzionismo»¹⁶, e non prevede, per la natura e le finalità dello scritto, una sua effettiva applicazione alle specifiche questioni della disciplina. «Le carte sono tutte scoperte» – afferma a mo' di conclusione –, ma «di giocare effettivamente queste carte non è ora tempo»¹⁷. Il tempo di giocare le carte giunge con *Filosofia della prassi* e con *L'ethos dell'Occidente*, opere in cui il metodo ermeneutico viene messo concretamente all'opera per cavare dalle *enormi masse* di vita giuridica il significato di un *diritto valido, giusto ed efficace*, con l'avvertenza che mentre, nella prima, la prospettiva è quella di

¹⁴ I. Mancini, *Diritto e società*, Pro manuscripto, Urbino 1978, p. 114.

¹⁵ Acute considerazioni sulla filosofia del diritto come ermeneutica di Mancini si trovano nel saggio di F. D'Agostino, *Dalla filosofia alla filosofia del diritto*, in «Hermeneutica», Nuova Serie (1995), pp. 147-158. Sul punto vedi anche V. Sala, *Italo Mancini filosofo del diritto*, Giappichelli, Torino 2014, pp. 49-57.

¹⁶ I. Mancini, *La filosofia come ermeneutica*, cit., p. 44.

¹⁷ *Ibidem*.

soppesare il diritto in vista della sua incidenza pratica nella produzione di forme istituzionali liberanti e in pari con la dignità umana, nella seconda, agisce più l'intento di fare i conti con le condizioni di possibilità di un diritto giusto, intrinsecamente animato da una radice morale. In altri termini *Filosofia della prassi* si inquadra più nella esecuzione di quella tappa della metodologia ermeneutica costituita dalla *referibilità pratica*, invece *L'ethos dell'Occidente* rappresenta più il momento della *precomprensione dottrinale*, benché le varie fasi siano, nel concreto esercizio della metodologia ermeneutica, inscindibilmente collegate.

Queste considerazioni, riguardanti il contesto biografico e dottrinale di composizione dell'opera, consentono di dar conto della curiosa circostanza per cui nessuna delle due corpose opere dedicate da Mancini allo studio dei fenomeni e delle teorie giuridiche porti la denominazione di *filosofia del diritto*, benché non c'è questione o tema o autore, o corrente di pensiero, attinente a questa disciplina, che non sia stato fatto oggetto di attenta trattazione. Sembra quasi come se l'autore abbia avvertito come riduttivo tale titolo in rapporto al carico di riferimenti necessari alla prospettiva ermeneutica per attingere una integrale comprensione del diritto. Se il proposito che muove Mancini è quello di misurare il diritto in rapporto alla sua capacità di incidere nella realtà sociale in vista della organizzazione di strutture istituzionali liberanti, e quindi di considerarlo nelle sue interconnessioni con gli apparati politici, con gli ordinamenti amministrativi ed economici, e con l'organizzazione della vita familiare, si intuisce il motivo della scelta per il titolo di *filosofia della prassi*, più adeguato a rendere il «carattere militante e di ricerca aperta»¹⁸ dell'opera, anziché *filosofia del diritto*, più legato ai sensi tecnici della disciplina. E se il proposito è invece quello di misurare il diritto con il *suo bene* perché non rimanga preda della «sterilità assiologica»¹⁹, ossia di considerarlo in rapporto alla sua moralità o all'idea della giustizia, tenendo conto delle implicazioni che il tema ha con la libertà umana, con i costumi consolidati, con le inclinazioni naturali, con la progettazione di un futuro nuovo, appare chiaro perché nel titolo *L'ethos dell'Occidente* la preferenza sia caduta sulla «parola *ethos*, al posto, mettiamo di legge, diritto na-

¹⁸ *Infra*, p. 35.

¹⁹ Si tratta di una espressione che ricorre spesso nelle pagine di Mancini, ma la paternità risale a U. Cerroni, *Metodologia e scienza sociale*, Milella, Lecce 1968, p. 101.

turale, e della stessa giustizia»²⁰, che non avrebbero coperto la densità semantica in rapporto alla complessità dei concetti sviluppati²¹.

2. Oggetto e struttura dell'opera

L'avvio di *Filosofia della prassi* coincide con l'avvio della procedura ermeneutica, nel senso che il suo punto di partenza consiste nell'assunzione del dato, che nella fattispecie è rappresentato dalle «enormi masse di vita giuridica» concretamente esistenti, ossia da quel complesso intreccio di norme, principi giuridici, istituzioni che si è andato formando nella secolare storia dell'Europa, soprattutto in età moderna, non senza aspre e dure lotte per il diritto, e che costituisce un tratto non secondario della sua identità culturale. La *civiltà del diritto*, che ne è scaturita, è contrassegnata da epocali conquiste che hanno contribuito in modo determinante al progresso degli ordinamenti giuridici, sociali e politici, per metterli in pari con quella dignità dell'uomo consistente nel «camminare in modo eretto» o nello «stare in piedi», che poi significa emancipazione dalle multiformi schiavitù politiche²². Tra gli avanzamenti più significativi Mancini segnala il processo di *statualizzazione del diritto*, che ha dato impulso al raggiungimento di «quella certezza del diritto che va garantita e sostenuta da un potere sovrano, legittimo, forte, consentito dalla volontà generale»²³; oppure la concettualizzazione della *società civile*, che ha slegato il diritto dai vincoli asfissianti con lo Stato, sottraendolo così alle strumentalizzazioni di poteri dispotici e rendendolo più funzionale allo sviluppo di «un modo più completo di produrre l'esistenza»²⁴, che poi significa più sensibile agli interessi della vita economica e culturale, dei gruppi intermedi, delle associazioni e dei rapporti familiari; oppure all'affermazione dei

²⁰ Id., *L'ethos dell'Occidente*, cit., p. 54.

²¹ Interessanti osservazioni sui criteri seguiti da Mancini nella intitolazione delle sue opere filosofico-giuridiche si trovano in F. D'Agostino, *Dalla filosofia alla filosofia del diritto*, cit., pp. 148-149 e 155-156; L. Alfieri, *Pensiero negativo e prassi politica*, in «Hermeneutica», Nuova Serie (1995), pp. 159-185, soprattutto p. 159.

²² Queste metafore, utilizzate spesso da Mancini per significare la dignità dell'uomo che non si rassegna a star curvo sotto il peso dell'oppressione politica, sono tratte da testi riconducibili rispettivamente a Kant (*Sopra il detto comune: "Questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica"*, in *Scritti politici*, UTET, Torino 1956, p. 239) e a Hegel (*Werke, Gesamtausgabe*, 1832-45, VII [2], p. 94), e poste significativamente in esergo nella *Filosofia della prassi*.

²³ *Infra*, p. 39.

²⁴ *Ibidem*.

grandi valori della *libertà*, da realizzare nei limiti garantiti dal diritto, della *uguaglianza*, come antidoto ai privilegi di stampo feudale, della *indipendenza*, nel senso di partecipazione attiva ai processi politici, senza passare sotto silenzio, poi, i grandi risultati raggiunti nel campo del diritto penale, soprattutto in età illuministica, con l'affermazione dei principi del *nullum crimen sine lege* e *nulla poena sine lege*, che hanno fatto parlare della legislazione penale come una sorta di «*magna charta del delinquente*»²⁵, e infine del divieto al ricorso alla *analogia juris* in ambito penalistico, per evitare indebite intrusioni di repressione politica per mezzo di strumenti giuridici.

Se questo è il diritto dato, da sottoporre ai procedimenti ermeneutici per cavarne significati, sembrerebbe prospettarsi un compito di facile esecuzione, per la semplicità dell'atto di riconoscimento del suo intrinseco contenuto di giustizia e della sua efficacia nella produzione di più civili forme di convivenza sociale, se non fosse che proprio sul terreno in cui è fiorita questa *civiltà del diritto* si sono manifestati segni preoccupanti di negazione dei suoi valori, delle sue ragioni e dei suoi fondamenti. Mancini che, nel corso delle sue ricerche in vista della elaborazione di «una filosofia della cultura o critica del sapere corrente»²⁶, aveva già affrontato e studiato nei suoi effetti nefasti il fenomeno del pensiero negativo²⁷, si avvede che la sua azione disgregatrice sta contagiando anche il mondo del diritto con grave minaccia per la sussistenza della civiltà dell'Europa:

Questa è la tesi che vorrei proporre: la negazione dell'essenza giuridica o, detto più umilmente, la negazione degli strumenti puliti e utili offerti dal mondo del diritto è una negazione che investe la forma stessa dell'esserci Europa come forma di civiltà. [...] L'Europa si sta disgregando con il perdersi, attraverso negazioni precise e vastamente culturali, del mondo del diritto. Questo vuol dire, nel suo senso e nel suo destino, il negativismo giuridico. Cioè: all'interno del vasto movimento che connota molte delle attuali correnti di pensiero come *pensiero negativo* [...] giace un cono d'ombra di amplissima estensione [...] che rappresenta l'aspetto pubblico, interpersonale, politico dell'intera vicenda. Ecco, parlo proprio del negativismo giuridico, inteso

²⁵ Il riferimento è a Franz von Liszt, *La teoria dello scopo nel diritto penale*, tr. it. Giuffrè, Milano 1962.

²⁶ I. Mancini, *Il pensiero negativo e la nuova destra*, Mondadori, Milano 1983, p. 8.

²⁷ Su questo aspetto cfr.: E. Moroni, *Dalla filosofia della religione alla filosofia della prassi*, in AA.VV., *La filosofia politica nel pensiero di Italo Mancini*, Quattroventi, Urbino 1994, pp. 5-24, soprattutto, pp. 7-12; L. Ciaurro, *Interesse e rifiuto delle forme di negativismo politico*, *ivi*, pp. 79-90; L. Alfieri, *Una lettura critica della cultura di destra*, *ivi*, pp. 91-119.

quindi come una variante o un modo che incanala verso il vivere concreto l'intero ciclo del pensiero negativo²⁸.

Il travaglio di *Filosofia della prassi* risiede sostanzialmente nel percepire la pericolosità degli attacchi sferrati contro la cultura giuridica e, simultaneamente, nel cogliere l'urgenza di neutralizzarne la carica distruttiva attivando dinamismi ermeneutici atti a recuperare le ragioni del diritto come necessario strumento di produzione di vita civile, non senza tener conto della dura lezione impartita del negativismo giuridico, che va assimilata e non ignorata. Il compito che si presenta, quindi, è, innanzitutto, quello di portare allo scoperto le forme e gli obiettivi del negativismo attecchito nella cultura giuridica e, successivamente, quello di individuare le opportune contromisure che possano funzionare come antidoto.

Si tratta ora di procedere indicando le forme tipiche, e sono quattro, di questo negativismo giuridico. E poi, con la precisa forma dell'*Aufhebung*, per cui quello che riemerge tiene conto della potenza del negativo, si tratta di presentare un *contromovimento* o una rigenerazione che, pur fatti scaltri e pensosi da questo groviglio di negazioni e di ribellismi radicali e dualistici in senso manicheo (tutto il bene da una parte, tutto il male dall'altra, impermeabili come l'olio con l'acqua), attraverso una visione di certi principi ispiratori (e sono ancora quattro) del diritto stesso, lo rigeneri fedelmente di fronte alla sua funzione e alla sua memoria²⁹.

In questa annotazione troviamo delineata l'architettura fondamentale dell'opera, strutturata geometricamente in quattro capitoli che sviluppano la *pars destruens* (le forme del negativismo giuridico) e in quattro capitoli che sviluppano la *pars construens* (le forme alternative rigeneratrici). La corrispondenza tra le configurazioni del negativo e i *contromovimenti* positivi non è causale, estrinseca o solo numerica. Nella prospettiva manciniana le idee rigeneratrici non sono frutto di invenzione astratta ma sono intimamente collegate, come momenti di un unico processo dialettico, alle forze disgregatrici, perché soltanto in questo modo la progettazione del recupero di senso può avere garanzia di efficacia e non essere sterile vagheggiamento utopico. Il riferimento alla hegeliana figura dell'*Aufhebung* è indicativa di una impostazione

²⁸ *Infra*, pp. 41-42.

²⁹ *Infra*, p. 42.

metodologica che vuole tendere, per una sorta di rispetto nei confronti dei prodotti storici del sapere, al superamento del negativo mantenendo ciò che di vitale si trova in esso, o, comunque, metabolizzando le sue critiche. Il negativismo giuridico non si presenta come totale azzeramento assiologico o come nichilismo assoluto, bensì come critica radicale che, comunque, contiene in sé germi di riscatto che vanno recuperati e dispiegati³⁰. Questo gravoso compito, o «fatica del concetto», corrisponde alla funzione che Hegel attribuisce alla filosofia del diritto, rappresentata dalle note metafore della civetta e della rosa sulla croce, o dalla famosa affermazione di identità tra razionale e reale. Afferma Mancini, facendo propria la lezione del grande filosofo tedesco:

La filosofia del diritto non ha il compito di ipotizzare *ex nihilo* un progetto di società e un mondo totalmente nuovo, perché il diritto e la morale e il costume già ci sono, e su di essi si deve lavorare e da essi si deve partire per comprendere i nessi, la "dialettica", e il valore; onde il *post festum* della civetta e la rosa sulla croce³¹.

La stretta connessione tra le forme del negativismo giuridico e le idee rigeneratrici interessa anche un altro piano di discorso che, questa volta, riguarda il terreno della contrapposizione dialettica: si tratta delle due questioni ritenute fondamentali per la filosofia del diritto, e cioè la questione del fondamento del potere di comando e la questione del fondamento del potere di punire, che il nostro autore, in una felice formulazione, indica in questi termini:

la questione della autorità e la questione della pena, ossia ond'avviene che, pur nati tutti uguali, uno comanda e uno obbedisce, e, pur nati tutti liberi, uno abbia il diritto di giudicare le mie azioni e chiamarmi a rispondere, fuori del mondo, che *solum* è mio, della coscienza³².

In effetti, lo srotolamento dei temi legati alle forme del negativismo e delle idee rigeneratrici dimostra che i motivi per cui il diritto è sotto attacco e i programmi per un suo rinvigorisimento riguardano, direttamente o indirettamente, il suo intrinseco rapporto con il potere in una duplice possibilità di gestione, e cioè o in ambito civile, come funzione

³⁰ Un approfondimento su questo punto si trova in L. Alfieri, *Pensiero negativo e prassi politica*, cit., soprattutto pp. 174-175.

³¹ *Infra*, p. 296.

³² *Infra*, p. 37.

di comando esercitata dall'autorità politica, o in ambito penale, come funzione punitiva esercitata dalle istituzioni giudiziarie. Se l'azione corrosiva del negativismo si accanisce sul diritto percepito come forza di comando priva di giustizia e di legittimità, la ripresa positiva dovrà esibire le condizioni di possibilità della produzione di leggi che non siano mere espressioni di poteri dispotici. E se il negativismo riguarda l'ambito penale e mette in crisi il fondamento razionale della pena e l'intero apparato della sua esecuzione, l'azione rigeneratrice dovrà fornire ragioni valide perché il potere di punire possa sussistere come valore conforme alla dignità umana. In ogni caso ciò che è in ballo è soprattutto la questione del rapporto tra diritto e potere, e la posta in gioco è la delineazione di una efficace prassi in vista dell'«alleggerimento della terra». Ma, a questo punto, occorre verificare queste asserzioni attraverso un esame più ravvicinato dei contenuti delle forme di negativismo e dei *contromovimenti* positivi.

3. Le forme del negativismo giuridico

Mancini rivela uno straordinario acume nel mettere a fuoco i modi, i tempi e i luoghi del negativismo giuridico. Le sue forme sono colte nelle loro intime connessioni con la cultura delle aree geografiche che le esprimono, sono ricondotte alle falde di pensiero che le alimentano, sono puntualmente analizzate nelle loro interne articolazioni, sono considerate nel loro intreccio con i principali indirizzi del pensiero filosofico-giuridico e con le manifestazioni del riduzionismo che vi alligna, sono messe in rapporto con i vari ambiti della vita giuridica (scientifica, legislativa, giudiziaria) e sono distinte in base al tipo di attacco che muovono al diritto, che può andare dall'imputazione di un difetto di razionalità, al rilievo dell'inconsistenza prescrittiva del suo linguaggio o all'incapacità di sottrarsi alle manipolazioni del potere.

Specificatamente, la prima forma di negativismo giuridico identificata è quella che attecchisce nell'area mitteleuropea, soprattutto nel solco delle analisi e dei risultati della «teoria critica» sviluppata dalla Scuola di Francoforte. Il motivo fondamentale di accusa nei confronti del diritto, sviluppato in questo ambito culturale, riguarda la sua elaborazione scientifica, inadeguata e non al passo con i tempi. Mentre nell'età moderna tutti i saperi, compreso quello teologico, hanno riformato metodi e statuti epistemologici per far fronte alle istanze critiche

di una razionalità sempre più esigente, la scienza giuridica, invece, è rimasta ancorata a schemi interpretativi antiquati e illogici che non le consentono di contrastare le arroganze di un potere sempre più pervasivo e totalizzante. L'autore principalmente utilizzato da Mancini per enucleare i tratti e le implicazioni di questo filone di pensiero negativo è Rudolf Wiethölter, il quale parla di «minorità del diritto, dei giuristi e della scienza giuridica»³³, una minorità che ha fatto sì che il diritto sia rimasto «l'ultima delle grandi autorità pre-razionali dell'Occidente»³⁴, con la conseguenza che l'imperatività delle norme e delle sentenze, e l'obbedienza ad esse prestata, rimane fondato su una sorta di incantesimo prodotto da un rituale di formule magiche che inibisce l'uso delle facoltà critiche e razionali. Per effetto di questa minorità emersa sul piano critico-epistemologico, si generano disagi nei confronti del diritto che si ripercuotono anche sul piano pratico-politico, «disagi inaccettabili, che spingono apertamente alla rivolta»³⁵. L'imbarazzo nei confronti del diritto è provocato dal suo presentarsi come autorità infondata, visto che tutti i criteri di legittimazione (ordine, sicurezza, bene comune, libertà, uguaglianza, giustizia) appaiono anch'essi come formule magiche prive di razionalità; oppure si manifesta nei simboli tradizionali della giustizia, come la *dea bendata*, che rivela cecità, anziché imparzialità, o la *bilancia*, che dovrebbe esprimere equilibrio tra i due piatti che simboleggiano le due divinità greche del diritto, cioè Themis, simbolo del *diritto del potere*, e Dike, simbolo del *potere del diritto*, e invece significa sottomissione del secondo al primo come figlia a madre, segnando così una sorta di prevaricazione della forza sulla giustizia; o anche il *bastone*, segno di punizione inflitta senza altre motivazioni fuorché la semplice imposizione del potere; oppure, emerge nell'atteggiamento di inginocchiamento di fronte al codice, tipico dei giuristi che si attengono al dogma della completezza e coerenza dell'ordinamento giuridico, considerandolo un sistema di norme chiuso a qualsiasi interazione con il mondo sociale, economico e politico, e pertanto suscettibile di operazioni di mera esegesi e non di innovazione creativa. La furia negativista di questo filone di analisi del mondo giuridico coinvolge anche la categoria del diritto naturale, interpretato anch'esso come *formula magica*, cioè come concetto privo di ogni riscontro veritativo. La natura, da cui si fanno derivare in-

³³ R. Wiethölter, *Le formule magiche della scienza giuridica*, tr. it. Laterza, Bari 1975, p. 3.

³⁴ *Ivi*, p. 27.

³⁵ *Infra*, p. 69.

dicazioni normative assolute, non ha alcuno spessore ontologico e non ha alcuna verità oggettiva, ma è prodotto artificiale ideologicamente manipolabile, visto che la storia del suo concetto dimostra che da essa si è tratto ciò che in essa si è precedentemente riversato, oppure è una proiezione di ciò che in realtà è abitudine consolidata o reiterazione di atti convenzionali, secondo una indicazione risalente a Pascal³⁶. Cancellato in questo modo qualsiasi orizzonte di legittimazione scientifica del diritto e del suo valore, non rimane altro che la percezione del suo risolversi in forza impositiva senza ragione. Sta qui l'essenza di questa forma di negativismo giuridico che corrode il mondo giuridico lasciandolo in preda a un destino di violenza, ingiustizia e *reductio ad Hitlerum*³⁷. Ma nello stesso contesto culturale in cui essa ha trovato sviluppo, Mancini rintraccia segni di resistenza alla deriva nichilistica, che dimostrano che il disconoscimento del valore del diritto non è così radicale e assoluto da impedire recuperi positivi di significato e di assiologia, nei quali è possibile intravedere una anticipazione dei correttivi ermeneutici pensati come antidoto al negativismo giuridico. Il principale di questi segni è rappresentato dalla trattazione sviluppata da Jürgen Habermas sui diritti umani, ritenuti strumenti validi per combattere le violenze e le manipolazioni burocratiche, sia per la loro efficacia di trasformazione della prassi, sia per l'intrinseco contenuto di ragione che sprigionano: per la loro efficacia, perché essi si risolvono in «massime di strutturazione» in grado di modificare i rapporti di potere ampliando gli spazi della partecipazione politica e del soddisfacimento dei bisogni sociali; per la loro razionalità, perché sono il portato della Rivoluzione francese, che ha prodotto un nuovo ordine politico-costituzionale basandosi proprio sul lavoro della ragione, resa pubblica e partecipata³⁸, la quale costituisce l'unico valido fondamento di una giusta costituzione. Un altro segnale interessante è ravvisato, poi, nell'adozione da parte dei francofortesi del metodo della dialettica di ascendenza hegeliana, che, attraverso i momenti della mediazione e della riconciliazione, fa sì che la critica negativa produca anche alternative positive e si eviti la contrapposizione manichea delle posizioni che porta a vedere il bene solo da una parte e il male

³⁶ B. Pascal, *Pensées*, numerazione Brunschvicg 89, 91, 92, 93.

³⁷ L'espressione, adottata da Mancini, è di L. Strauss e si trova in *Diritto naturale e storia*, Neri Pozza, Venezia 1957, p. 59.

³⁸ J. Habermas, *Diritto naturale e rivoluzione*, in Id., *Prassi e teoria critica della società*, il Mulino, Bologna 1963.

tutto dall'altra, principio che costituisce la matrice logica dell'atteggiamento negativista³⁹.

La seconda forma di negativismo giuridico è quella che Mancini vede serpeggiare nel contesto culturale anglo-sassone, che presenta una spiccata vocazione per gli studi logico-scientifici e per la metodologia empiristica, per effetto soprattutto del lascito lockiano, ma che non disdegna l'intrusione in tematiche etiche, giuridiche e politiche, che spesso costituiscono la causa finale che stimola le ricerche gnoseologiche e epistemologiche⁴⁰. Le coordinate di questa versione del negativismo giuridico sono rappresentate dai principi del neopositivismo logico, che si condensano in un rigido fysicalismo che cancella dalla visione del mondo ogni spiraglio di trascendenza e ogni ulteriorità rispetto ai fatti osservati, e da quelli della filosofia analitica, in cui prevale la tendenza allo studio dei segni logici e linguistici e dello loro molteplici funzioni. Il suo aspetto sostanziale può essere racchiuso nell'affermazione che l'unico linguaggio dotato di senso è quello che descrive fatti, cioè quello della scienza; il linguaggio prescrittivo, proprio dell'etica e del diritto, che non esprime dimensioni dell'essere ma del dover essere, è completamente privo di senso, in quanto sprovvisto di qualsiasi riferimento fattuale. L'autore convocato per dar conto di queste radicali posizioni è soprattutto Ludwig Wittgenstein che nel *Tractatus logico-philosophicus* sostiene per l'appunto la tesi che al di fuori di quello scientifico non vi è altro linguaggio vero praticabile. Si tratta di un pensiero dagli esiti devastanti, visto che condanna alla insignificanza logico-scientifica interi mondi di ricerca filosofica, di metafisica, di valori etici e giuridici, come attesta la radicale posizione di neo-positivismo logico di Alfred Jules Ayer⁴¹, anch'essa oggetto di attenta disamina, in cui si consuma una drastica riduzione della vita normativa e assiologica a espressione di stati emozionali. Ma l'interesse precipuo di Mancini, anche in questo caso, non è quello di indugiare sulle rovine provocate dalle forti scosse del negativismo, bensì di rintracciare i segni della ricostruzione positiva che si fa strada tra le macerie. A suo giudizio, infatti, la critica devastatrice non è tale da

³⁹ *Infra*, pp. 93-101.

⁴⁰ Sintomatica la ricostruzione dell'itinerario speculativo di J. Locke, in cui si mostra come le indagini gnoseologiche del *Saggio sull'intelletto umano* siano finalizzate alla soluzione di problemi politici. Cfr. *infra*, pp. 106-110.

⁴¹ L'opera di A.J. Ayer presa in considerazione è soprattutto *Linguaggio, verità e logica*, tr. it. Feltrinelli, Milano 1961.

sopprimere del tutto le spinte a una ripresa positiva di significato dei linguaggi non scientifici, anche se questa ripresa si gioca su dimensioni altre da quella conoscitiva. Un primo segnale in questa direzione viene proprio dal Wittgenstein più maturo delle *Ricerche filosofiche*, che elabora la teoria dei «giochi linguistici», tendente ad attuare un recupero di senso per i linguaggi metascientifici, i quali, se non incrementano la conoscenza della realtà fisica, possono comunque mantenere un valore rivelativo per altre dimensioni della vita umana, che peraltro sono quelle che più contano e più incidono per la ricerca del senso dell'esistenza. Ulteriori segnali nella direzione di un superamento dei limiti di questo negativismo provengono dai filosofi appartenenti alla corrente del realismo giuridico scandinavo e americano, i quali tentano un recupero di significato del diritto almeno dal punto di vista della sua efficacia pratica, rimanendo precluso il riferimento alla sua verità e alla sua giustizia. Le figure presentate, in ordine decrescente riguardo alla residua rilevanza del principio di verità e di realtà, rispondono ai nomi di John Austin, teorizzatore delle proposizioni giuridiche come *performative utterances*, ossia enunciati che hanno un valore, se non conoscitivo, comunque operativo, costitutivo di una prassi⁴²; di Alf Ross, che ritiene un errore rinunciare all'uso delle parole giuridiche, benché prive di riferimento ai fatti e cariche di suggestioni prelogiche, perché sono pur sempre uno strumento utile, anzi indispensabile, per comunicare e orientare il comportamento⁴³; di Karl Olivecrona, il quale pur ritenendo vuoti di stoffa reale i concetti giuridici, attribuisce ad essi *effetti tecnici* importanti per l'attuazione delle politiche degli Stati, *effetti psicologici*, da cui scaturiscono il senso del dovere e delle obbligazioni giuridiche, e *effetti segnici*, su cui si basano convenzionali sistemi di permissione e di proibizione⁴⁴. Si tratta comunque di tentativi di recupero che, per il fatto di essere giocati sul versante di una efficacia priva di verità e giustizia, rimangono preda di una visione negativa che li depotenzia irrimediabilmente.

Una terza forma di negativismo giuridico esaminata riguarda, almeno nei suoi più recenti sviluppi, l'area geografica neo-latina in cui, soprattutto in suolo francese e italiano, hanno trovato una applicazione eversiva principi e idee riconducibili al pensiero marxiano e alle sue

⁴² Cfr. J.L. Austin, *Enunciati performativi*, in U. Scarpelli (ed.), *Diritto e analisi del linguaggio*, Comunità, Milano 1976, pp. 123-141.

⁴³ Cfr. A. Ross, *Tù-Tù*, *ivi*, pp. 165-181.

⁴⁴ Cfr. K. Olivecrona, *Linguaggio giuridico e realtà*, *ivi*, p. 239.

devianti interpretazioni leniniste. Partendo dal presupposto che la tesi della inesistenza di una teoria del diritto nelle dottrine di Marx e del marxismo non è plausibile, a meno che non si abbracci una visione ristretta del diritto come oggetto di una scienza avalutativa che si limiti a studiare il sistema giuridico nei suoi aspetti puramente formali, secondo il programma scientifico di una teoria generale del diritto à la Kelsen, Mancini dimostra che, in un orizzonte interpretativo più ampio, inclusivo anche di «connessioni metagiuridiche»⁴⁵, quali sono quelle che legano il diritto alla giustizia, allo Stato, alla violenza dell'utopia, agli aneliti di buoni ordinamenti che maturano nel sentire della gente, possono essere rintracciate anche in questo contesto di pensiero importanti valutazioni sul diritto, che hanno profondamente inciso nella teoria e nella prassi giuridica. Da questa matrice dottrinale, secondo Mancini, è derivata la specifica forma di negativismo giuridico che si è sviluppata nel movimento dell'autonomia uscita dalle rivoluzioni studentesche e che ha trovato espressione sia su un piano teorico-scientifico, dando sviluppo a uno studio critico del diritto, sia su un piano pratico, configurandosi come reazione alle tecniche di sopraffazione attuate tramite il diritto, o nella forma della *distanza* dalle istituzioni o, in un più alto grado di ribellismo, nella forma dell'*inadempimento* giuridico⁴⁶. L'atteggiamento critico sfocia in un esito negativistico perché, nel tentativo di elaborare una concezione del diritto coerente con l'analisi strutturale della società di Marx, perviene a rifiutare per un verso l'impostazione positivista, a motivo dell'assenza in essa di riserva critica nell'assunzione dei fatti giuridici, per altro verso l'impostazione giusnaturalistica, per la metafisicità dei suoi discorsi sul fondamento e sui valori. Ne consegue che alle norme giuridiche, tolta la dimensione della validità e della giustizia, non rimane che la funzione tecnica di istituire convenzionali procedure e prassi sociali percepite come frutto di imposizione e di violenza. A questo punto il passo dalla critica teorica alla lotta violenta è breve. Si giustifica così il secondo atteggiamento di questo filone di negativismo, interpretato dal movimento dell'Autonomia, che oltre a ridurre il diritto a forza opprimente, teorizza la necessità di organizzare «fronti di lotta per il suo abbattimento violento»⁴⁷. In fin dei conti, anche in questa fattispecie di negativismo

⁴⁵ *Infra*, pp. 153-157.

⁴⁶ Si tratta di espressioni di cui fa uso C. Donati, nella nota conclusiva a C. Donati (ed.), *Dizionario critico del diritto*, Savelli, Roma 1980, p. 413.

⁴⁷ *Infra*, p. 167.

giuridico il cerchio finisce per chiudersi in una visione del diritto che lo riduce a strumento efficace, peraltro manovrato dai gruppi di potere dominanti, ma privo di barlumi di giustizia e dei requisiti di validità.

L'ultima forma di negativismo giuridico investe il diritto penale, considerato soprattutto nelle sue motivazioni dottrinali. Mancini rintraccia, nel patrimonio di riflessione critica accumulato nella cultura giuridica e filosofica europea, filoni di pensiero che, partendo da presupposti ideologici anche molto diversi, convergono nell'opera di demolizione delle ragioni che da tempi antichi sono state accampate a giustificazione del diritto di punire. L'obiettivo sottostante a tali concezioni non è quello di elaborare nuove teorie della pena da sostituire a quelle ritenute obsolete, bensì di dichiarare la insostenibilità, la impraticabilità e l'inutilità di qualsiasi forma di punizione istituzionale. Il primo contributo in tale direzione proviene dalla dottrina della nonviolenza assoluta di Lev Tolstoj, il quale concepisce un progetto di riforma della società che prevede la soppressione di norme giuridiche, istituzioni poliziesche, tribunali e carceri, che si sono rivelati strumenti inefficaci ad arginare la violenza, anzi produttivi essi stessi di una amplificazione del male. Anziché avvalersi di siffatto sistema punitivo basterebbe affidarsi a poche leggi morali ricavate dal Vangelo, di cui non manca di elaborare una personale lettura, non priva di forzature ermeneutiche⁴⁸. Se in Tolstoj ciò che fa questione non è la colpa, da cui nessun uomo può essere ritenuto esente, ma soltanto la risposta in termini di sanzioni penali, inaccettabile perché non fa altro che aggiungere violenza a violenza, o perché non corregge, o perché è inevitabilmente squilibrata, improduttiva e contraria alla legge evangelica dell'amore, nel contributo marxista viene messo in discussione anche il concetto di colpa. In Marx è presente l'idea che gli elementi della colpa individuale, del delitto e della pena sono epifenomeni della società borghese, prodotti necessariamente da un iniquo assetto economico, e che, invece di punire i crimini dei singoli, bisognerebbe modificare la struttura della società per eliminare i luoghi antisociali del delitto⁴⁹. Quando i tempi saranno maturi per l'instaurazione di una

⁴⁸ Il testo a cui Mancini si affida per dar conto della teoria non violenta di Tolstoj è soprattutto il romanzo *Resurrezione*; ma anche la sua riscrittura del Vangelo di cui il filosofo urbinato ha curato l'edizione italiana. Cfr. I. Mancini (ed.), *Il Vangelo di Tolstoj*, QuattroVenti, Urbino 1983.

⁴⁹ Benché sia vano cercare nelle opere di Marx una compiuta teoria della pena, nondimeno secondo Mancini non è difficile trovare tracce di negativismo penale nella direzione indicata soprattutto negli scritti *La sacra Famiglia* (del 1843) e *Critica del programma di Gotha* (del 1875).

società nuova, organizzata non secondo i canoni della giustizia aristotelica, che dietro la parvenza dell'eguaglianza formale finisce per giustificare concrete sperequazioni, ma secondo il principio «ognuno secondo le sue capacità, a ognuno secondo i suoi bisogni», e la socialità umana sarà pienamente dispiegata, non ci sarà più alcuna ragione per la sussistenza di realtà quali la colpa e la pena⁵⁰. Un passo ulteriore nella direzione del negativismo penale è quello compiuto da Friedrich Nietzsche che finisce per non riconoscere alcun senso di verità alle leggi morali, alle obbligazioni, ai doveri, alla colpa e alla pena, in quanto concetti scaturiti da operazioni ideologiche architettate ad arte nel corso della storia, complice la memoria, che si irrigidiscono col tempo in forme di schiavitù morale. L'uomo nuovo, che Nietzsche intende costruire ispirandosi a una sorta di messianismo laico, deve liberarsi da questo fardello attraverso la «volontà di potenza» e vivere nella dimensione della «innocenza del divenire», che significa assoluta impossibilità di concepire entità come colpa o come pena, qualsiasi cosa accada o qualsiasi comportamento venga posto in essere. Il negativismo penale raggiunge qui la sua forza estrema⁵¹.

4. Le idee rigeneratrici

La negazione della sostanza di verità, di razionalità, di giustizia nel diritto porta a percepirlo come ingannevole e violenta sovrastruttura da smantellare. Secondo un principio di dialettica sociale più volte messo in luce da Mancini, quanto più il diritto viene sfibrato sotto l'aspetto assiologico, tanto più risulta potenziato nella dimensione della mera forza stabilita e gestita da poteri irrazionali e illegittimi:

nel vuoto ideale, essenziale, razionale, mediativo di consenso e di partecipazione, la norma non può altrimenti essere giustificata che dall'essere posta; e visto che non è più forma giusta, assiologica, dialetticamente mediativa nel campo della intersoggettività, finisce per essere unicamente una forma violenta⁵².

⁵⁰ *Infra*, pp. 201-204.

⁵¹ Queste tesi sono sostenute soprattutto in *Genealogia della morale*, come Mancini documenta puntualmente.

⁵² *Infra*, p. 166.

Per non rimanere imprigionati in una delle due alternative che si profilano, entrambe invivibili, e cioè o di mantenere il diritto come forma brutale del sovrano o di scardinarlo con il rischio di sostituire alla violenza del potere la violenza dell'anarchia, Mancini ritiene che si debba reagire prospettando una terza via che cerca una salvezza *del e con* il diritto. La sfida riguarda la possibilità di attivare processi ermeneutici di recupero del valore degli ordinamenti giuridici, ricostituendo connessioni tra il diritto concretamente vigente e valido, l'esigenza della incisività pratica e le ragioni dell'assiologia, al fine di rimediare alle scissioni lasciate in eredità dal negativismo giuridico, prima fra tutte quella di una efficacia senza giustizia. La proposta consiste nell'applicazione ai metodi e alla prassi giuridica di idee rigeneratrici che producano lo sganciamento da logiche di puro potere e determinino le condizioni di possibilità di prassi giuridiche e politiche liberanti. Tali categorie atte a rigenerare il diritto imputato non sono individuate attraverso una teorizzazione diretta, né sono intese come ideali astratti da inventare *ad hoc*. Sono considerate piuttosto come principi ispiratori già presenti nella storia della cultura giuridica, anche se condannati a una posizione di marginalità in quanto non funzionali ai poteri costituiti. Il compito che Mancini si attribuisce, quindi, è, più limitatamente, quello di rintracciare, recuperare e valorizzare queste istanze perché possano sprigionare a pieno il loro potenziale di rinnovamento del diritto:

intendo [...] ridare voce e sostanza a certe falde del pensiero e giuridico e morale, storicamente gestite dall'esperienza umana, ma che alla prova dei fatti risultarono ghezzate o messe ai margini della cultura ufficiale, [...] queste falde [...] mi paiono tali da produrre non solo un rasserenante schiarimento dei concetti e dei valori giuridici, ma soprattutto un camminare eretti, raccomandato da Kant, un camminare nella dignità.

Per individuare le idee rigeneratrici del diritto, Mancini si avvale di uno sconfinato patrimonio di elaborazioni, riflessioni, concezioni che attraversano l'intera storia del pensiero giuridico e che riguardano i principali cicli della civiltà giuridica, da quella preistorica a quella greca, da quella medievale a quella moderna. Il suo metodo è quello di afferrare le idee attraverso una riflessione «in seconda potenza»⁵³, vale

⁵³ Sintomatica in proposito l'affermazione: «non sarà male fare appello alla storiografia, che, come abbiamo più volte detto, presenta un esperire alla seconda potenza» (*infra*, p. 369).

a dire attraverso la teorizzazione già svolta da altri autori, ovviamente accuratamente selezionati e presentati.

Una prima forma di «contromovimento positivo», come Mancini con altra terminologia definisce le idee rigeneratrici, è quella del *principio femminile*, inteso come categoria ispiratrice di valori giuridici che non vanno confusi con gli obiettivi delle lotte dei movimenti femministi ma che sono legati a una interpretazione del ruolo, della posizione e della funzione della donna nella società che trova la sua radice nei significati del mito e nelle tracce della preistoria. Quasi ispirandosi a una logica di contrappasso, il nostro autore ritiene che la carenza di sostanza razionale riscontrata nella concezione del diritto come insieme di formule magiche possa essere contrastata ricorrendo alla forza rievocatrice di significati e di bagliori di verità contenuta nel mito. È soprattutto da questa fonte che hanno attinto gli autori che secondo Mancini hanno maggiormente contribuito a sviluppare questa idea, e cioè Joann Jakob Bachofen⁵⁴, con le sue ricerche sulla ginocrazia nei tempi antichi, oppure lo Hegel della *Fenomenologia dello spirito*⁵⁵, che ne ha svolto applicazioni in campo etico o Ernst Bloch⁵⁶, che lo ha declinato in ambito giuridico, identificandolo come stimolante figura di diritto naturale. Attraverso le elaborazioni di questi autori, cui bisogna aggiungere Eric Fromm per i riflessi che ne sono scaturiti in ambito di psicologia sociale, il *principio femminile* si delinea come impulso idoneo a contrastare la riduzione del diritto a irrazionali e astratte imposizioni di potere e a orientarlo verso valori in grado di fornire dal basso risposte alle esigenze di giustizia presenti nella società, valori che si esprimono nell'attenzione alle situazioni concrete, al benessere materiale, alla felicità, alla pace, alla uguaglianza, alla fratellanza universale, alle esigenze dei più deboli, in contrapposizione al *principio maschile* che guarda più alle ragioni del dominio e della guerra.

Un'altra categoria rinnovatrice è quella del diritto di resistenza che assicura una possibilità, giuridicamente legittimata, di reagire alle prevaricazioni del sovrano e alle sue intollerabili ingiunzioni. Con questa idea si reagisce agli esiti violenti e sovversivi di quella forma di nega-

⁵⁴ L'opera di riferimento è J.J. Bachofen, *Il Matriarcato*, tr. it. Einaudi, Torino 1988.

⁵⁵ Il discorso hegeliano sul diritto femminile è sviluppato soprattutto nelle pagine della *Fenomenologia dello spirito* dedicate all'eticità. Cfr. G.W.F. Hegel, *Fenomenologia dello spirito*, tr. it. La nuova Italia, Firenze 1998, pp. 277-289.

⁵⁶ Cfr. i capitoli centrali dedicati al principio femminile in E. Bloch, *Diritto naturale e dignità umana*, tr. it. Giappichelli, Torino 2005, pp. 89-110.

tivismo giuridico che porta all'*inadempimento* giuridico o alla *distanza* dalle istituzioni, poiché si promuove l'attivazione di processi positivi di ricostruzione dei rapporti politici; anche se si prende sul serio l'esigenza di non poter optare sempre per la resa di fronte alle pericolose degenerazioni autoritarie e al corrompimento del potere innescato da quel plesso tra statualità, normatività e coercitività cui mette capo il processo di statualizzazione del diritto compiutosi nell'età moderna. Stranamente, l'autore che Mancini predilige per la messa a fuoco della categoria della resistenza e per l'esplicitazione delle sue potenzialità di lotta contro l'assolutismo politico non è John Locke, che di tale diritto rappresenta il teorico più noto, bensì Baruch Spinoza⁵⁷, visto nella controluce di Thomas Hobbes⁵⁸. I due filosofi giusnaturalisti utilizzano lo stesso armamentario concettuale costituito da riferimenti allo stato di natura, alle facoltà umane delle passioni e della ragione calcolante, alla necessità di dar vita a istituzioni politiche attraverso un contratto sociale per rimediare alle insufficienze della vita naturale, alla tendenza a fare del *civis* un *subditus* dello Stato. Eppure, mentre, nel primo, l'esito finale è quello di una giustificazione di un potere sovrano illimitato, arbitro di stabilire, attraverso un suo positivo comando, il bene e il male, il giusto e l'ingiusto, le forme e le convinzioni religiose, il controllo sulla libertà di coscienza, insomma di una teorizzazione dello Stato come «Dio mortale», nel secondo brillano scintille di resistenza quando si circoscrive uno spazio non sottoposto all'*imperium*, in cui si può liberamente esercitare la *facultas iudicandi*, professare i propri convincimenti morali, esprimere l'orrore per quanto contrasta le inclinazioni naturali; o quando si apprezzano i criteri politici del consenso, della maggioranza e della democrazia; o quando si impone allo Stato di tener conto della realtà del soggetto da governare; o, soprattutto, quando si ammette il diritto di ognuno di riprendersi la libertà nei casi in cui il potere diventa ostile, comandando ciò che indigna il popolo. In questo caso «Spinoza non ha pietà, pur considerando lo Stato la via di salvezza della *multitudo* nella storia, per quel potere di cui non è difficile dire "di che lacrime grondi e di che sangue"»⁵⁹.

All'esigenza di liberare il diritto dalla violenza esercitata dalle istituzioni penali, emersa nella trattazione del negativismo penale, sfocia-

⁵⁷ L'opera principale analizzata di B. Spinoza è il *Tractatus politicus*, pubblicato postumo nel 1677.

⁵⁸ Di Th. Hobbes si considera soprattutto *Il Leviatano*.

⁵⁹ *Infra*, p. 382.

to peraltro in rivendicazioni impraticabili e utopiche, Mancini ritiene che si debba rispondere con una proposta che ne sappia accogliere la retta intenzione ma nello stesso tempo la incanali entro prassi efficaci, perché «niente di ciò che è inefficace ha valore»⁶⁰. Di qui il travaglio che porta il nostro autore a identificare nel diritto alla rivoluzione una ulteriore idea rigeneratrice, nonostante la consapevolezza del non facile compito di conciliare termini che appaiono fortemente contrastanti. La connessione tra diritto e rivoluzione potrebbe rappresentare una buona via d'uscita dall'*impasse*, perché la forza sovvertitrice garantirebbe una efficace e profonda trasformazione delle logiche e delle istituzioni giuridiche, mentre il riferimento al diritto manterrebbe il cambiamento entro un alveo di legalità, che è quanto dire di opposizione alla cieca violenza. Il problema allora è quello di verificare se

può esistere o è mai esistito nei diritti positivi qualcosa come un diritto di rivoluzione, ossia qualcosa di normativo che imponga in determinate forme di distretta dell'esistente un dovere e diritto di fare piazza pulita e riprendere tutto daccapo⁶¹.

Una volta messo a fuoco il concetto di rivoluzione con l'aiuto di suggestive riflessioni sul tema suggerite da Hannah Arendt⁶², che ne determina i caratteri nella vitalità e praticabilità, inesistenti invece nella pratica antagonista della guerra, nel *novum* che non si produce senza un *quantum* di impatto violento, nell'incremento di libertà e nella irresistibilità, e da Agnes Heller⁶³, che ne trae applicazioni alla vita quotidiana con i suoi valori e i suoi bisogni, più che alla dimensione eteronoma della politica, Mancini deduce che una possibilità di coordinamento tra diritto e rivoluzione può essere esperita soltanto a patto che non ci si ponga sul piano della teoria giuridica formale, in cui la incompatibilità tra i due poli non potrebbe essere più netta, ma si adotti una concezione ampia del diritto che ne consideri anche la sua compiutezza etica. Si apre a questo punto uno stimolante confronto con la filosofia del diritto hegeliana, reinterpretata attraverso gli studi soprattutto

⁶⁰ *Infra*, p. 231. L'affermazione è di S. Weil e si trova nei *Quaderni*, Adelphi, Milano 1982, vol. 1, p. 334.

⁶¹ *Infra*, p. 395.

⁶² A. Arendt, *Sulla rivoluzione*, tr. it. Comunità, Milano 1983.

⁶³ A. Heller, *Sociologia della vita quotidiana*, tr. it. Editori Riuniti, Roma 1975.

di Franz Rosenzweig⁶⁴ e Karl Rosencranz⁶⁵. La concezione hegeliana appare a Mancini come il luogo ideale per sciogliere l'enigma della valenza rivoluzionaria o conservatrice del diritto, perché all'interno del sistema del filosofo tedesco e delle sue multiformi e progressive «onde dialettiche»⁶⁶, il diritto viene misurato nelle sue dimensioni onnilaterali, cioè considerato in rapporto alla natura, allo spirito, al soggettivo, all'oggettivo e all'assoluto, alla proprietà, alla morale, alle concrete forme della vita etica che sono la famiglia, la società civile e lo Stato⁶⁷. E se alla fine dell'appassionato itinerario investigativo, condotto nel raccordo dei motivi del pensiero con quelli biografici, a Mancini sembra che Hegel non abbia avuto il coraggio di decidersi per il nesso tra diritto e violenza rivoluzionaria, anche se ci è andato molto vicino con la teorizzazione del *Notrecht* o diritto del bisogno estremo, ma abbia assunto posizioni più conservatrici e funzionali alla tutela della tranquillità dell'ordine, tuttavia è anche vero che nel suo sistema filosofico sono stati gettati semi che possono trovare sviluppo nella direzione di un superamento della statualizzazione del diritto e dei rischi di autoritarismo che questa prospettiva comporta, magari connettendo il diritto con le lotte per la libertà, i movimenti e le aspirazioni che ribollono nella società civile che potrebbe diventare un nuovo e più umano soggetto di diritto: «Il nostro tempo non ha mancato di dare fiducia a contromovimenti capaci di legare diritto e società, diritto e civiltà. Anche in questo campo, e proprio attraverso Hegel, si può parlare della capacità rivoluzionaria del diritto»⁶⁸.

L'idea rigeneratrice rimanente, ma non ultima nell'ordine della trattazione e nell'importanza concettuale, è fissata nel segno che congiunge il diritto con la natura. Questa categoria appare idonea ad appagare quel bisogno di sensatezza, di verità, di fondamento ontologico del diritto, che l'estenuazione nel convenzionalismo e nel decisionismo delle analisi logico-epistemologiche avevano acuito nell'atto stesso in cui si andava consumando la negazione della sua sostanza veritativa. Secondo la prospettiva manciniana l'idea di natura può essere un

⁶⁴ F. Rosenzweig, *Hegel e lo Stato*, tr. it. il Mulino, Bologna 1976.

⁶⁵ K. Rosencranz, *Vita di Hegel*, tr. it. Vallecchi, Firenze 1966.

⁶⁶ *Infra*, p. 398.

⁶⁷ I testi utilizzati per dar conto della interpretazione del pensiero di Hegel sulla eticità sono soprattutto i *Lineamenti di filosofia del diritto* del 1820, con la sua famosa *Prefazione*, ma anche le *Lezioni di filosofia del diritto* raccolte e pubblicate da K.-H. Ilting (*Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831*, Frommann, Stuttgart 1973-1974).

⁶⁸ *Infra*, p. 454.

determinante fattore di rinvigorismento del diritto, a patto che non sia il frutto di una «partenogenesi della ragione»⁶⁹, come è avvenuto nel giusnaturalismo seicentesco e nelle sue astratte speculazioni, ma sia concepita in modo conforme a una impostazione classica, perdurata sino all'avvento dell'età moderna e ripresa da Ernst Bloch, cioè come sostrato reale e materiale di forme di compimento della vita umana in vista di una completa fioritura delle sue potenzialità. L'interpretazione del fondamento naturale del diritto può variare in rapporto alle grandi stagioni del pensiero, ed essere identificato o nella φύσις greca, intesa come grembo fecondo di forme in tensione verso la perfezione del loro essere, o cristianamente come figlia della creazione divina, come legge eterna in cui ogni forma di vita trova mirabilmente la sua riconciliazione, o come legge di ragione che nell'Illuminismo è stata tradotta nel linguaggio dei diritti umani. In ogni caso il legame tra diritto e natura si rivela come fortemente significativo per le sorti della dignità umana. Per questo motivo desta sorpresa che in *Filosofia della prassi* questa categoria non viene fatta oggetto di quella completa trattazione che ci si poteva attendere e che pur era stata annunciata nella *Introduzione*, ma è applicata soltanto alla questione penale. Difatti il riferimento alle tre grandi interpretazioni del concetto di natura, cosmologica, teologica e razionalistica, viene utilizzato per ristabilire un significato positivo della pena compatibile con finalità di progresso civile e di sviluppo della dignità umana e per scongiurare la crisi del sistema penale ingenerata dalle sue perverse connessioni con il potere. Questo è il senso delle ricerche sull'esistenza come espiazione, incentrata sul detto di Anassimandro, che allude a una necessità di ripristino dell'equilibrio turbato inscritta nelle intrinseche leggi dell'essere⁷⁰, oppure delle ricerche sulla pena nelle religioni rivelate (soprattutto ebraismo e cristianesimo), che evocano il bisogno della espiazione e del castigo come conseguenza inevitabile di una colpa morale originaria⁷¹, o, infine, delle ricerche sulla pena come imperativo categorico, che ha trovato in Kant il teorizzatore più rigoroso⁷², in cui il dovere di ristabilire l'ordine vio-

⁶⁹ *Infra*, p. 233.

⁷⁰ Sulla polivalente interpretazione del "detto di Anassimandro" cfr. *infra*, pp. 304-311.

⁷¹ Per illustrare questo aspetto Mancini si avvale di numerosi contributi compresi nel volume E. Castelli (ed.), *Il mito della pena*, Istituto di Studi filosofici, Roma 1967, tra cui degni di particolare menzione sono quelli di S. Lyonnet e P. Ricoeur, ma anche della filosofia del diritto penale di Rosmini (A. Rosmini, *Filosofia del diritto*, §§ 1704-1746).

⁷² Cfr. I. Kant, *La metafisica dei costumi, Principi metafisici della dottrina del diritto*, soprattutto nella Parte II (*Il diritto pubblico*), Sezione I, § 49, E., *Del diritto di punizione e di grazia*.

lato, rispondendo alla colpa con una pena congrua, diventa un obbligo intrinseco al diritto stesso e alla sua esigenza di una razionale giustizia. La riuscita della fondazione della pena, conclude Mancini, «o sta qui, nelle ragioni della giustizia, oppure non esiste»⁷³.

Rimane da spiegare il perché della scelta manciniana di restringere l'utilizzazione dell'idea di diritto naturale alla sola questione penale, data la sua rilevanza in rapporto all'obiettivo di una rigenerazione della cultura giuridica. Il motivo probabilmente risiede nel fatto che Mancini aveva già progettato di riprendere tale tema e di sviscerarlo in tutte le sue implicazioni in una successiva opera che di lì a poco assumerà le fattezze de *L'ethos dell'occidente*. In *Filosofia della prassi* a Mancini interessava occuparsi della questione per quel tanto che rilevava in rapporto ai risvolti di natura prassiologica, ossia riferiti alle condizioni di possibilità di un diritto non asservito agli interessi del potere. Alla successiva opera viene demandato l'approfondimento del nesso tra natura e diritto in una prospettiva teorica più generale, comprendente le condizioni di possibilità di un fondamento morale del diritto e di istituzioni giuridiche e politiche intrinsecamente giuste e sostanziate di *ethos*. Comunque sia, la lettura complementare delle due opere consente di mettere a fuoco un unico disegno ad esse sotteso, ovverosia l'esecuzione di un titanico progetto di filosofia del diritto come ermeneutica tendente a far emergere le prospettive di un recupero di significato e di un rilancio della nostra civiltà giuridica in agonia. L'impressione finale è che il mondo del diritto, dalla cui mortale crisi aveva preso le mosse *Filosofia della prassi*, sottoposto alla terapia del metodo ermeneutico, esca risanato dalle patologie del riduzionismo e del negativismo e ristabilito come significato determinante, come valore coinvolgente, che contagia e chiama all'impegno per la costruzione di una più umana e pacifica coesistenza tra gli uomini, o, per rimanere in una terminologia cara a Mancini, di una società migliore conforme alla dignità umana del camminare eretti.

Michele Cascavilla

⁷³ *Infra*, p. 331.

NOTA DEL CURATORE

In occasione di questa edizione critica di *Filosofia della prassi* è doveroso volgere il pensiero alla memoria del prof. Enrico Moroni, prematuramente scomparso (il 10 settembre 2016), subentrato al prof. Italo Mancini nella Cattedra di Filosofia del diritto della Facoltà di Giurisprudenza di Urbino, alla quale il libro è dedicato e nella quale il libro per tanti anni è stato oggetto di studio per gli studenti. La ripubblicazione di quest'opera, di cui il prof. Moroni aveva grande familiarità e approfondita conoscenza e di cui ha incoraggiato e sostenuto anche economicamente l'impresa della riedizione per reintrodurla nei circuiti della cultura giuridica, risulta occasione oltremodo propizia per rinsaldarne il ricordo tra quanti l'hanno conosciuto e frequentato.

* * *

Si avverte il lettore che, rispetto all'edizione originale del 1986, il testo di *Filosofia della prassi* è stato mantenuto, in linea di massima, come uscito dalla penna dell'autore, conservandone le peculiari caratteristiche stilistiche, sintattiche e ortografiche. Soltanto in qualche caso si è proceduto ad apportare qualche lieve modifica o per epurarlo da qualche refuso o da qualche svista sfuggita nella scrittura, o per rendere leggibili periodi indecifrabili per difetti tipografici, o per agevolare, in qualche caso di possibile dubbio interpretativo, la corretta comprensione del pensiero, o, infine, per eliminare doppioni di brani ripetutamente citati. Per quanto riguarda, invece, il corpo delle note, pur facendo salva la creatività e la ricchezza informativa e interpretativa con cui sono state concepite dall'autore, si da risultare una sorta di imprescindibile integrazione alle argomentazioni sviluppate nel testo, sono state apportate minimali variazioni per uniformare i criteri di citazione delle opere e per far risultare sempre chiaramente l'autore, l'opera e l'edizione dei testi a cui si fa riferimento. In qualche caso sono state introdotte tra parentesi quadra note del curatore (segnalate con la sigla *N.d.C.*), per segnalare rimandi interni al testo, analogie di contesti concettuali, richiami e collegamenti di pensieri e di autori o per segnalare, delle opere utilizzate dall'autore, importanti edizioni o traduzioni successive all'uscita di *Filosofia della prassi*.

- Worm K., 377 e n.
 Wróblewski J., 135 e n., 136
 Wronski A. (in L.N. Tolstoj), 190
 Ydobon, scrittore (in A. Ross), 144
 Zecchi S., 162n., 207n.
 Zeller E., 301n.
 Zeus (zeusico, mitologia), 51, 258,
 260, 359
 Zimmermann W.D., 339n.
 Živago (in B.L. Pasternak), 181n.,
 386
 Zosima, padre (in F. Dostoevskij),
 219n.

SOMMARIO

INTRODUZIONE di Michele Cascavilla.	5
1. <i>Filosofia della prassi</i> nel contesto della filosofia del diritto come ermeneutica, 5 - 2. Oggetto e struttura dell'opera, 10 - 3. Le forme del negativismo giuridico, 14 - 4. Le idee rigeneratrici, 21	
NOTA DEL CURATORE.	29
<p>Italo Mancini <i>Filosofia della prassi</i> <i>Linee di filosofia del diritto</i></p>	
PREFAZIONE	35
INTRODUZIONE	
<i>Oltre il negativismo</i>	39
<p>Parte prima <i>Negativismo giuridico</i></p>	
CAPITOLO PRIMO	
<i>Formule magiche</i>	57
1. Il diritto imputato, 57 - 2. Minorità del diritto, 65 - 3. Incantesimo del diritto, 69 - 4. Disagi di fronte al diritto, 72 - 5. Doppia aporia del diritto naturale, 80 - 6. Ma i diritti dell'uomo non contano?, 86 - 7. Dignità della dialettica, 93	
CAPITOLO SECONDO	
<i>Asserti senza senso</i>	103

1. L'analisi del linguaggio giuridico, 103 - 2. Caratteristiche della filosofia analitica, 112 - 3. Che valore hanno le parole dell'etica?, 118 - 4. Il linguaggio normativo come eccitazione emotiva, 125 - 5. Nuove dimensioni per il significato, 134

CAPITOLO TERZO

Inadempimento giuridico 151

1. Giuridico e metagiuridico, 151 - 2. Connessioni metagiuridiche, 153 - 3. Diritti e «Autonomia», 157 - 4. Il diritto «critico», 158 - 5. Diritto e *Nouvelle Droite*, 165 - 6. «Inadempimento» giuridico, 167 - 7. L'autorità, 168 - 8. La giustizia, 170

CAPITOLO QUARTO

Negativismo penale 175

1. Nota introduttiva, 175 - 2. L'esperienza della pena di morte, 179 - 3. Un uomo nonviolento: Tolstoj, 180 - 4. Tre forme di negazione penale, 183 - 5. Non resistere a chi uccide un innocente, 184 - 6. Non aggiungere male al male, 185 - 7. Fallimento dell'emenda, 187 - 8. Squilibri penali, 188 - 9. Il diritto penale non è servito a niente, 191 - 10. Il *kerygma* di Gesù, 192 - 11. Il modello marxista, 197 - 12. La responsabilità sociale del delitto, 201 - 13. L'uomo nuovo, 202 - 14. Pretesa naturalezza del punire, 204 - 15. Falsa naturalezza della retribuzione, 206 - 16. Mitologia e religioni della colpevolezza universale, 208 - 17. L'eroe tragico e la sua luce, 210 - 18. «Lo scopo» nella pena, 211 - 19. La rivoluzione sociale, 212 - 20. «Un marxismo conforme», 213 - 21. Delineazione di un orizzonte etico-politico, 215 - 22. La memoria imputata, 217 - 23. Senso originario di colpa e di pena, 218 - 24. Credito e sofferenza, 219 - 25. Le ragioni della pena, 220 - 26. Dio creditore assoluto, 222 - 27. Dignità del delinquente, 223 - 28. «Innocenza del divenire», 225

Parte seconda
Forme alternative

CAPITOLO QUINTO

Il principio femminile 229

1. Ripresa, 229 - 2. Avanzamento, 233 - 3. Figure e tempi storici, 235 - 4. I valori del principio femminile, 238 - 5. *Jus naturale* e *jus civile*, 250 - 6. Cultura delle «tracce», 258 - 7. L'*ethos* originario, 263 - 8. La legge umana e la legge divina, 265 - 9. Il principio maschile e la guerra, 269 - 10. Il principio femminile e la pace, 272

CAPITOLO SESTO

Natura e pena 277

1. Con quali interrogativi, 277 - 2. L'aporia della non identità, 280 - 3. L'aporia delle logiche immanenti, 286 - 4. L'esistenza come espiazione, 297 - 5. Espiazione teologica, 304 - 6. L'imperativo categorico della pena, 323

CAPITOLO SETTIMO

Il diritto di resistenza 333

1. Sul diritto nell'età moderna, 333 - 2. Thomas Hobbes (1588-1679), 342 - 3. Le passioni, 344 - 4. La ragione, 346 - 5. La non resistenza, 352 - 6. Il bene, 353 - 7. Il giusto, 353 - 8. La rivelazione, 354 - 9. L'ispirazione della coscienza, 356 - 10. Contro i monarcomachi, 357 - 11. Leviathan e Behemòth, 357 - 12. Baruch Spinoza (1632-1677), 360 - 13. Il mondo delle passioni, 364 - 14. Le due vie, 369 - 15. Lo stato di natura, 372 - 16. La nascita del politico, 376 - 17. Diritto di resistenza, 379

CAPITOLO OTTAVO

Diritto e rivoluzione 383

1. Quattro domande, 383 - 2. Sulla rivoluzione, 385 - 3. Diritto di rivoluzione, 395 - 4. La dialettica fino all'assoluto, 398 - 5. Motivi giusnaturalistici, 413 - 6. L'idea del bene, 422 - 7. L'assassinio politico, 429 - 8. In vista di un bilancio, 434 - 9. E venne Marx, 443 - 10. «Un vecchio cuore», 447 - Conclusione, 453

Indice dei nomi 457